

Brexit e operatori nel Regno Unito, identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 4 Febbraio 2021

Accordo Brexit: gli operatori nel Regno Unito possono accedere all'identificazione diretta o devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi IVA in Italia? Nuove norme in vigore dall'1/1/2021.

Brexit e soggetti passivi IVA: identificazione diretta o rappresentante fiscale

I soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono accedere all'istituto dell'identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto IVA).

Ovviamente, gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA, nominato o rilasciato precedentemente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne.

NdR: Ti segnaliamo sulla Brexit anche i seguenti articoli...

[Brexit: effetti Iva](#)

[Brexit 2021: le prestazioni di servizi generiche ai fini IVA](#)



Da 1/1/2021 le nuove norme in vigore

A partire dal 1° gennaio 2021, agli scambi commerciali con il Regno Unito, a seguito del suo recesso dalla Unione Europea ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE), si applicano le regole e le formalità di natura fiscale e doganale in vigore con i Paesi terzi.

L'Agenzia ricorda che, in base alla normativa IVA, il soggetto non residente – UE o extra-UE – che effettua nel territorio dello Stato (Italia nel nostro caso) operazioni rilevanti ai fini IVA, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato (cfr. articolo 17 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) – “decreto IVA”) o, in alternativa, identificandosi direttamente (cfr. articolo 35-ter del medesimo DPR n. 633 del 1972).

In particolare, per i soggetti extra-UE (esempio UK) la possibilità di identificazione diretta è subordinata al rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 35- ter del decreto IVA, ai sensi del quale:

«possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione [...] in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992».

Nel caso esaminato, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste nel citato comma 5, l'Agenzia tiene conto dell'accordo tra Regno Unito e Unione europea, stipulato in data 24 dicembre 2020 e finalizzato a regolare il futuro delle relazioni tra i due sistemi economici del dopo Brexit.

Il predetto accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1° gennaio 2021 e contiene un Protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte (di seguito “Protocollo”).

In ambito di assistenza amministrativa in materia di IVA, sono state previste le seguenti forme di assistenza: richiesta d'informazioni, richiesta di informazioni senza preventiva richiesta, presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative svolte congiuntamente, richiesta di notifica amministrativa, controlli simultanei.

Il Protocollo, in base all'esame delle disposizioni in esso contenute, può considerarsi sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE.

Tale circostanza consente di continuare ad applicare ai soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni contenute nell'articolo 35-ter, comma 5, del decreto IVA (cfr. risoluzioni del 5 dicembre 2003, n. 220/E e del 28 luglio 2020, n. 44/E).

Lo precisa l'Agenzia delle entrate nella [risoluzione n. 7/E del 1 febbraio 2021](#).

Se ti interessa approfondire l'argomento, ti segnaliamo:

[Prime indicazioni operative post Brexit - Diario quotidiano del 5 Gennaio 2021](#)

[Brexit e risvolti previdenziali nel periodo transitorio: istruzioni](#)

[Brexit: si applicano le regole IVA europee fino al 31 dicembre 2020 - Diario Quotidiano del 30 Gennaio 2020](#)

A cura di Vincenzo D'Andò

Giovedì 4 febbraio 2021

Informazioni estrapolate dal [Diario Quotidiano di Commercialistatelematico](#)